



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 30 maggio 2016
(OR. en)

8919/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0114 (NLE)**

COASI 82	ENER 148
ASIE 32	TRANS 167
CFSP/PESC 386	TELECOM 81
COHOM 47	ENV 282
CONOP 44	EDUC 138
COTER 51	RECH 137
JAI 382	EMPL 157
WTO 131	SAN 184
AGRI 259	

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato
e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e la Mongolia, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ Approvazione del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2012/273/UE del Consiglio¹, il 30 aprile 2013 è stato firmato l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione 2012/273/UE del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (GU L 134 del 24.5.2012, pag. 4).

Articolo 1

L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 56 dell'accordo.

L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto in funzione della questione trattata.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio, a nome dell'Unione, procede alla notifica di cui all'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo¹.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.